

The background is a dark blue-grey color, decorated with various geometric shapes and patterns. There are several orange circles of different sizes, some with white dots inside. There are also white circles and hexagons, some with orange outlines. A large orange hexagon is in the top right corner. A white dotted pattern is visible in the bottom right corner. A white dotted line is in the top left corner. A white dotted line is in the middle left corner. A white dotted line is in the middle right corner. A white dotted line is in the bottom left corner. A white dotted line is in the bottom right corner. A white dotted line is in the bottom center.

La 'patente' a crediti in edilizia

Requisiti, limiti e criticità

Danilo GM De Filippo

Riferimenti normativi

- **È contenuta nella conversione del D.L. n. 19/2024 del 2.3.24**
 - "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) "
- **Convertito in Legge 29 aprile 2024, n. 56**
 - Con modificazioni
- **Provvede alla modifica dell'art. 27 del TUSL**
 - "Sistema di qualificazione delle imprese"
- **Il possesso della patente decorre dal 1 ottobre 2024**
 - A fronte della pubblicazione del Decreto Attuativo del 20 settembre 2024, *pubblicato in GU serie generale n.221*



A chi si rivolge?

Dal 1° ottobre 2024, saranno obbligati a dotarsi della patente a punti tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi che **operano** nei cantieri temporanei o mobili

- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Imprese affidatarie e
esecutrici

Lavoratori autonomi


Fornitori in opera

Requisiti per il conseguimento

almeno nella prima fase, potranno essere **dichiarati** e **autocertificati** ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e risultano essere i seguenti:

- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, come stabilito dall'art. 37;
- adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.





almeno nella prima fase, potranno essere **dichiarati** e **autocertificati** ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e risultano essere i seguenti:

- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- ~~adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, come stabilito dall'art. 37;~~
- adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- ~~possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);~~
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- ~~avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.~~

Requisiti per il conseguimento

L'istanza per il rilascio potrà essere presentata dal titolare, dal **legale rappresentante dell'impresa** o da **soggetto delegato**, compresi, ovviamente, i professionisti abilitati ex art.1 legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Nelle more del rilascio della patente (che dovrebbe comunque essere in formato telematico) è *comunque consentito lo svolgimento delle attività*, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.




Contenuti della patente

- Dati identificativi del titolare della patente.
- Dati anagrafici del richiedente.
- Data di rilascio e numero della patente.
- Punteggio attribuito al momento del rilascio e punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale.
- Eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei crediti.

Le informazioni saranno disponibili ai **titolari della patente**, alle **pubbliche amministrazioni**, agli **organismi paritetici**, al **responsabile dei lavori** (e dunque, alla **committenza**) del cantiere in cui l'impresa o il lavoratore autonomo dovranno operare, ai **coordinatori per la sicurezza** in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai **rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**.

L'accesso al portale avviene attraverso modalità informatiche che assicurino l'identità del soggetto che effettua l'accesso (es. SPID, CIE, etc.).





Dotazione crediti

Al momento del “rilascio”, la patente contiene un numero di **crediti “di base”** pari a **30 punti** a cui però possono aggiungersi altri crediti sino ad arrivare ad un massimo complessivo di 100 punti.

I crediti “aggiuntivi” possono derivare da numerosi fattori:

- “storicità”
- assenza di violazioni (ogni biennio)
- dimensione aziendale
- certificazioni possedute
- “investimenti” in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Decurtazioni – all. I bis

Item da 1 a 5: violazioni in materia di salute e sicurezza, riferibili alla strutturazione prevenzionistica aziendale:

ITEM	FATTISPECIE	CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
3	Omessa formazione e addestramento	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3

Decurtazioni – all. I bis

Item da 6 a 11: violazioni in materia di salute e sicurezza, riferibili alle condizioni operative in cantiere:

ITEM	FATTISPECIE	CREDITI
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2

Decurtazioni – all. I bis

Item da 12 a 20: violazioni in materia di salute e sicurezza, riferibili ad omissioni sulla valutazione dei rischi o alle relative misure di mitigazione/protezione:

ITEM	FATTISPECIE	CREDITI
12	Omissa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
13	Omissa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
14	Omissa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi	3
15	Omissa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
16	Omissa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101	3
17	Omissa valutazione del rischio di annegamento	2
18	Omissa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
19	Omissa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
20	Omissa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento	1

Decurtazioni – all. I bis

Item da 21 a 24: irregolarità in tema di lavoro irregolare (utilizzo di lavoratori in nero per periodi fino a 30 giorni (21), da 30 a 60 gg. (22) e oltre i 60 gg. (23)) e maggiorazione nel caso in cui i lavoratori siano clandestini:

ITEM	FATTISPECIE	CREDITI
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 Lavoro nero fino a 30 gg	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 Lavoro nero da 30 a 60 gg	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 Lavoro nero oltre i 60 gg	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 Clandestini	1

Decurtazioni – all. I bis


Item da 24 a 29: infortuni occorsi in occasione di lavoro, a seguito di violazione delle norme prevenzionistiche:

ITEM	FATTISPECIE	CREDITI
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	10

Regole di decurtazione


Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate **più violazioni** tra quelle indicate, la nuova norma prevede che i crediti vengano **decurtati in misura non eccedente il doppio** di quella prevista per la violazione **più grave** e, comunque, **non superiore a 20 crediti**.

La norma specifica che le decurtazioni, correlate alle risultanze degli accertamenti (anche in caso di infortunio), avvengano a seguito di provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo. In quel caso, l'Ispettorato del Lavoro comunica la decisione e i punti vengono scalati entro 30 giorni.



Regole di decurtazione

Secondo la bozza del decreto attuativo del luglio 2024, se l'operatore economico è oggetto di contestazione per una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis, **è anche sospeso l'incremento dei previsti punteggi aggiuntivi su base biennale**, fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, a meno che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale



Condizioni di operabilità

Imprese e lavoratori autonomi possono operare all'interno dei cantieri, anche in caso di decurtazione dei punti, purché posseggano (e mantengano) una **dotazione minima di 15 crediti residui**.

In caso di accertamento ispettivo che comporti la decurtazione di un numero di crediti tali da scendere al di sotto della soglia minima, il legislatore ha stabilito che all'impresa o al lavoratore autonomo **è consentito il completamento** delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, nel caso in cui i lavori già eseguiti **sono superiori al 30% del valore del contratto**.




Condizioni di operabilità

Nei casi in cui, invece, un'impresa o un lavoratore autonomo venga trovato ad operare con un numero di crediti, già in partenza, **inferiori alla dotazione minima**, sarà soggetto ad una **sanzione pari al 10%** del valore dell'importo dei lavori e, comunque, **non inferiore a 6.000 euro**.

Accanto alla sanzione pecuniaria, sarà disposta l'esclusione dalla **partecipazione ai lavori pubblici** di cui al d.lgs. n. 36/2023 per un periodo di 6 mesi.





Il recupero, fino a 15 crediti, è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, che dovrà tenere conto dell'adempimento circa l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei **soggetti responsabili** di almeno una delle violazioni, nonché dei **lavoratori occupati presso il cantiere** o i cantieri dove si è verificata la violazione, e della eventuale **realizzazione di uno o più investimenti nella formazione dei lavoratori**, in particolare a favore di **lavoratori stranieri**, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina.

La Commissione, oltre ai rappresentanti INL e INAIL, potrà vedere anche la partecipazione di rappresentanti delle ASL e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.


Modalità di recupero dei crediti

L'art. 7 della bozza del Decreto Ministeriale prevede specifiche e peculiari modalità di recupero legate a situazioni di premialità sottoposte al giudizio della Pubblica Amministrazione competente.

Sospensione cautelare

Una volta accertati elementi oggettivi e soggettivi a supporto della fattispecie, è **obbligatoria** se si verificano infortuni da cui **deriva la morte** di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato, almeno a titolo di **colpa grave**.


Nel caso, invece, di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile agli stessi soggetti prevenzionistici già citati, almeno a titolo di colpa grave, la sospensione non è "automatica" ma può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) o dalle attività di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale (sequestro preventivo).



Sospensione cautelare

In ogni caso, la durata della sospensione della patente non può essere superiore a **12 mesi** ed è determinata a seconda della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Revoca della patente

La norma prevede che la patente possa essere revocata nei casi in cui è **accertata, in via definitiva**, in sede di controllo (anche ispettivo) successivo al rilascio, **la non veridicità** di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti necessari all'ottenimento e nei casi in cui sia stata **accertata “grave omissione” della formazione prescritta** dalle norme prevenzionistiche da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.



..... Esonero dal possesso della patente

coloro che effettuano,
anche all'interno delle
pertinenze dei cantieri,
mere forniture o
prestazioni di natura
intellettuale

le imprese in possesso
dell'attestazione di
qualificazione SOA, in
classifica pari o superiore
alla III

Imprese straniere

Le imprese e i lavoratori autonomi **stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea** (ovviamente diverso dall'Italia) sono tenuti anch'essi a presentare, tramite il portale, un'autocertificazione dichiarante il possesso di un *documento equivalente* rilasciato nel Paese d'origine.

.....

Se, come quasi certamente accadrà, non dovesse esistere un documento equivalente, questi soggetti sono tenuti a presentare istanza al pari dei corrispondenti italiani.

Nel caso, invece, di imprese o lavoratori autonomi **stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea**, il citato documento "equivalente", secondo la norma, deve comunque **essere riconosciuto** secondo la legge italiana.

.....

Stante l'incombente scadenza del 1° ottobre è plausibile che anche le imprese e lavoratori autonomi extra-UE dovranno presentare istanza al pari dei corrispondenti italiani, con la quale, ovviamente, daranno anche pieno adempimento alla disciplina riferita al distacco transnazionale.



Il ruolo del Committente (RL)

- viene introdotto l'obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente a crediti o del documento equivalente per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, anche nei casi di subappalto.
- Nell'eventualità in cui l'impresa non sia tenuta al possesso della patente, il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Approfondimento - Il "bottino" dei crediti



Per storicità




Sino a **20 crediti**


accumulabili nel tempo, nella modalità di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, ma in assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio.

Sino a **10 crediti**
all'atto del rilascio

IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CCIAA		
1	Iscrizione, da 5 a 10 anni.	3
2	Iscrizione da 11 a 15 anni.	5
3	Iscrizione da 16 a 20 anni	8
4	Iscrizione da oltre 20 anni.	10
5	certificazione del regolamento interno delle società cooperative	2



Crediti ulteriori



Sino a **30 crediti**
per attività, investimenti o formazione in tema di salute e
sicurezza sul lavoro.

Sino a **10 crediti**
per attività, investimenti o
formazione non ricompresi nei
precedenti



Crediti ulteriori

Sino a **30 crediti**

per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		cred
a.	Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA	5
b.	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del d.lgs. n.81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del d.lgs. n.81/2008 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile"	4
i.	Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I	j) 6
c.	suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli art. 34, comma 2 e 37 comma 2 del d.lgs. n.81/2008.	
ii.	Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.	ii) 8
d.	Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza	3
e.1	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici <u>iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del d.lgs. n.81/2008</u> , anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 mila euro.	1
e.2	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici <u>iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del d.lgs. n.81/2008</u> anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 mila euro.	3
e.3	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici <u>iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del d.lgs. n.81/2008</u> anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6
f.	Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17 comma 1 lett. a) del d.lgs. n.81/2008, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'art. 29 commi 6 e 6 bis del d.lgs. n.81/2008	3
g.	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2

Crediti ulteriori

Sino a **10 crediti**
per attività, investimenti o formazione non ricompresi nei
precedenti

CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.		cred
a.1	Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore	1
a.2	Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
a.3	Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore	4
b.	Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	2
c.1	Possesso della certificazione SOA di classifica I	1
c.2	Possesso della certificazione SOA di classifica II	2
d.	Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276	2
e.	Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo.	2
f.	Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri	2
g.	Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico	2
h.	Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'art. 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
i.	Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2


Crediti ulteriori



I crediti “ulteriori” vengono attribuiti al momento di presentazione della domanda, se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.

Se, invece, il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione comprovante i requisiti specificatamente richiesti.

Come è possibile notare dalla consultazione della tabella, alcuni requisiti hanno una cadenza di rinnovo periodica. Ne consegue, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.



Casistica per fusione, trasformazione

Nei casi di **fusione**, anche per incorporazione, dell'impresa: alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il **maggior numero di crediti**, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario (per storicità, possesso di certificazioni, etc.).


Inoltre, nel caso di **trasformazioni societarie** previste dagli articoli 2500 e ss del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridica **conserva il punteggio** della patente del soggetto trasformato o conferente, anche in questo caso fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.



Esempio 1

al 1° ottobre 2024 – Impresa iscritta alla CCIAA nel 2023, dotata di requisiti minimi e che non ha effettuato particolari attività aggiuntive


CREDITI DI BASE	30
CREDITI PER STORICITA' DELL'AZIENDA	
fino a 5 anni	0
assenza di violazioni nel biennio	0
CREDITI ULTERIORI	
Attività, investimenti, formazione aggiuntiva	0
Altre attività, investimenti...	0
TOTALE	30



Esempio 2

al 1° ottobre 2024 – Impresa iscritta alla CCIAA nel 2013, che ha effettuato attività di formazione aggiuntiva, nessuna violazione contestata


CREDITI DI BASE	30
CREDITI PER STORICITA' DELL'AZIENDA	
Da 10 a 15 anni	5
assenza di violazioni nel biennio	0
CREDITI ULTERIORI	
Attività, investimenti, formazione aggiuntiva	5
Altre attività, investimenti....	0
TOTALE	40



Esempio 3


al 1° ottobre 2024 – Impresa iscritta alla CCIAA nel 2013, che ha effettuato attività di formazione aggiuntiva, con certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001 e Certificazione SOA di I classifica, nessuna violazione contestata

CREDITI DI BASE	30
CREDITI PER STORICITA' DELL'AZIENDA	
Da 10 a 15 anni	5
assenza di violazioni nel biennio	0
CREDITI ULTERIORI	
Attività, investimenti, formazione aggiuntiva	10
Altre attività, investimenti....	1
TOTALE	46



Esempio 4


proiezione al 1° ottobre 2026 – Impresa iscritta alla CCIAA nel 2013, che ha effettuato attività di formazione aggiuntiva, nessuna violazione contestata




CREDITI DI BASE	30
CREDITI PER STORICITA' DELL'AZIENDA	
Da 15 a 20 anni	8
assenza di violazioni nel biennio	1
CREDITI ULTERIORI	
Attività, investimenti, formazione aggiuntiva	5
Altre attività, investimenti....	0
TOTALE	44

Esempio 5

proiezione al 1° ottobre 2064 – Impresa iscritta alla CCIAA nel 2013, che ha effettuato attività di formazione aggiuntiva, con certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001 e Certificazione SOA di I classifica, nessuna violazione contestata



CREDITI DI BASE	30
CREDITI PER STORICITA' DELL'AZIENDA	
oltre 20 anni	10
assenza di violazioni nel biennio	20
CREDITI ULTERIORI	
Attività, investimenti, formazione aggiuntiva	5
Altre attività, investimenti....	1
TOTALE	66




Esempio a - decurtazioni

▪ omessa redazione del Piano Operativo di Sicurezza;	3
▪ mancanza di numerosi parapetti sul ponteggio (mancanza di protezione contro le cadute dall'alto)	3
▪ omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;	2
▪ mancata installazione delle armature di sostegno, in assenza di relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
totale	10




$3 \times 2 = 6$ punti



Esempio b - decurtazioni

▪ apertura non protetta del vano ascensore sul solaio (mancanza di protezione contro le cadute dall'alto)	3
▪ omessa formazione e addestramento di un lavoratore per l'accesso in quota	2
▪ omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;	2
▪ personale irregolare fino a 30 gg.	1
totale	8



$3 \times 2 = 6$ punti

Esempio c - decurtazioni

▪ omessa elaborazione del DVR	5
▪ omessa nomina del RSPP	3
▪ omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;	2
▪ mancata installazione delle armature di sostegno, in assenza di relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
▪ omessa elaborazione del POS	3
▪ personale irregolare da 30 a 60 gg	2
totale	17



5x2 = 10 punti

Le criticità – secondo me

- I. Non è un sistema di 'Qualificazione' ma un'abilitazione all'esercizio
- II. Autocertificazione (anche delle imprese straniere)
- III. La SOA come esimente (e i sistemi SGSSL per crediti aggiuntivi)
- IV. Prosecuzione dell'appalto al superamento del 30% del valore dei lavori
- V. Tetto massimo alle decurtazioni
- VI. Decurtazioni per lavoro nero
- VII. Non incide sulla catena degli appalti ma colpisce l'anello debole
- VIII. Auto-riciclaggio del soggetto imprenditoriale
- IX. L'incertezza sul recupero dei crediti



CRITICITA'

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritto/a _____
nata/o a _____ (____) il _____
in qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
- lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.


In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE

Grazie per l'attenzione



“L'intelligenza di un individuo si misura dalla qualità d'incertezze che è capace di sopportare.”

I. Kant

